

Regolamento per l'accesso alla prestazione Test Rapidi

Approvato il 16/02/2021

Articolo 1 Sono ammesse alla prestazione unicamente le imprese che, volontariamente, intendano, successivamente alla data del 8 Gennaio 2021, sottoporre le proprie maestranze ad un intervento di screening attraverso test antigenico rapido nell'ambito dell'Accordo Quadro sottoscritto tra Regione Emilia-Romagna, Parti Sociali, ANIOP, ANISAP, Hesperia Hospital, medici competenti. Non possono accedere alle prestazioni i singoli lavoratori. L'accesso alla prestazione avviene, come consuetudine, tramite il portale ABACO da gestione imprese, selezionando l'impresa interessata e accedendo alla voce "FSR" "test rapidi".

Articolo 2 Le aziende per accedere alle prestazioni dovranno rivolgersi, per l'effettuazione dello screening, alle strutture convenzionate indicate dall'Allegato all'Accordo Quadro sopra richiamato o al proprio medico competente

Articolo 3 Il rimborso delle spese infermieristiche necessarie all'effettuazione del test avviene esibendo la fattura che deve indicare la causale specifica. Sono rimborsabili solo le fatture emesse dalle strutture convenzionate e indicate nell'allegato dell'Accordo quadro o dai medici competenti. E' necessario allegare copia pec o mail della check-list "misure per il contrasto della diffusione COVID 19" inviata, entro il 28/2/21 all'OPTA di riferimento.

Articolo 4 In caso di positività al test da parte di un lavoratore, l'azienda per proseguire nella richiesta della prestazione rivolta a quel dipendente (copertura di 4 giornate lavorative per effettuazione test molecolare di verifica) dovrà produrre:

- Il diniego INPS al riconoscimento dello stato di malattia
- la certificazione della struttura sanitaria che ha effettuato lo screening e da cui risulta la positività al COVID -19.

Le 4 giornate saranno rimborsate secondo le percentuali e i massimali FSBA. Sono richieste: la retribuzione oraria del lavoratore, il totale delle ore di assenza, il LUL al fine di verifiche.

Le aziende artigiane con in corso un accordo di sospensione non sono ammesse a questa parte della prestazione poiché possono accedere direttamente ad FSBA.

Articolo 5 Sono ammesse alle prestazioni unicamente le imprese in regola con i versamenti alla bilateralità Nazionale e Regionale.